Azienda per il Diritto agli Studi Universitari
di CHIETI e PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 44 DEL 28/09/2022

OGGETTO: Approvazione convenzioni ADSU/UDA per l'uso della residenza "B. Croce" di Pescara a favore degli studenti afghani ed ucraini, ADSU/CONSERVATORIO ed ADSU/CAMPUS X

L'anno duemilaventidue, addì ventotto, del mese di Settembre alle ore 16:00, in via telematica tramite piattaforma Zoom, convocato a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, presieduto dalla Dott.ssa GUALTIERI ISABELLA, che, constatata la presenza del numero legale, ha dichiarato validamente costituita la seduta

Interviene l'Avv. MAZZARULLI TERESA con funzioni di Segretario.

Prima di dare inizio alla trattazione risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
GUALTIERI ISABELLA	SI
ZINNI CARLA	SI
RAPA MARTA FIORELLA	SI
CAVUTA GIACOMO	SI
DI FRANCESCO MANUEL	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L.R. 91/94, istitutiva delle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 118/2011 coordinato con il D.Lgs 10/8/2014 n. 126 e la L. 23/12/2014 n 190 (legge di stabilità) e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il D.Lgs n. 68/2012;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda n. 50 del 30 novembre 2007, con la quale è stato nominato Direttore dell'Azienda l'Avv. Teresa Mazzarulli, in servizio dal 1° gennaio 2008;

VISTO il Regolamento Organizzativo Aziendale di cui alla deliberazione n. 29/2008 del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU, approvata con delibera della Giunta Regionale n 301/2009;

VISTO il Decreto n. 54 del 19 novembre 2019 del Presidente del Consiglio regionale che ha nominato quale Presidente dell'Azienda DSU di Chieti la Dott.ssa Isabella Gualtieri e due componenti del Consiglio di Amministrazione, in qualità di rappresentanti della Regione, l'Avv. Carla Zinni e l'Avv. Marta Fiorella Rapa;

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 84 del 21 novembre 2019 ha stabilito la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di Chieti, ed è stato notificato a questa Azienda in data 27 novembre 2019 con prot. n. 14705;

VISTE le bozze di convenzione ADSU/UDA e ADSU/CONSERVATORIO, in ordine all'utilizzo da parte degli studenti universitari della struttura "B. Croce" di Pescara ed ADSU/CAMPUS X per l'utilizzo della propria struttura denominata "Campus X" sita in Chieti, Via Papa Giovanni Paolo II n. 179, per gli studenti neo immatricolati che hanno optato per tale soluzione;

RITENUTO pertanto, come da schemi di convenzioni allegati alla presente deliberazione, di provvedere ad approvare gli schemi di convenzioni ADSU/UDA e ADSU/CONSERVATORIO per l'uso della residenza universitaria "B. Croce" di Pescara ed ADSU/CAMPUS X per l'utilizzo della propria struttura;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento espresso dal Responsabile dell'Area Servizi e Attività DSU, Dott. Mario Vaccarili;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell'Azienda, Avv. Teresa Mazzarulli in merito alla regolarità amministrativa del presente atto e la conformità dello stesso alla normativa vigente come da firma apposta nel presente provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese e per tutto quanto esposto in narrativa;

Ravvisata, altresì, l'urgenza di provvedere;

Con distinta votazione espressa nei modi e nei termini di legge viene dichiarata l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati ed in applicazione della L.R. n. 91/94 e successive modifiche ed integrazioni di:

APPROVARE gli schemi di convenzioni di residenzialità universitaria tra questa Azienda DSU e l'UDA di Chieti tra questa Azienda DSU ed il CONSERVATORIO di Pescara e tra questa Azienda DSU e CAMPUS X, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di procedere, in tempi brevi, alla sottoscrizione delle sopra citate convenzioni;

TRASMETTERE le convenzioni, per competenza e per la necessaria sottoscrizione all' UDA di Chieti e precisamente al Magnifico Rettore Prof. Sergio Caputi ateneo@pec.unich.it rettore@unich.it al Direttore del CONSERVATORIO di Pescara, alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it ed al referente CAMPUS X domenico.basile@cx-place.com al fine di addivenire, in tempi brevi, alla sottoscrizione delle convenzioni in parola;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" , ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi del Dlgs 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 391 del 27/09/2022 esprime parere **FAVOREVOLE.**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio VACCARILI MARIO in data 28/09/2022

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente	Il Segretario Generale
Dott.ssa GUALTIERI ISABELLA	Avv. MAZZARULLI TERESA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 362

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, all'Albo Pretorio in data 29/09/2022 e che vi rimarrà per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento organizzativo dell'Azienda D.S.U. e dell'art. 13 della L.R. 6 dicembre 1994 n. 91.

Chieti, lì 29/09/2022

Il Firmatario della pubblicazione
Avv. MAZZARULLI TERESA

-

–Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 25 dicembre 2000, n.445 del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

CONVENZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA B. CROCE – PESCARA
CONSERVATORIO
A.A. 2022-2023

Tra

L'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI E PESCARA, Ente Strumentale della Regione Abruzzo istituito con L.R. n. 91/94, operante in attuazione della L. 30 dicembre 2012, n. 240 e del d.lgs. 29 marzo 2012 n.68, con sede in Viale dell'Unità d'Italia, n. 32/A, Cod. Fisc. 80001210691 P. Iva 00673100699 in persona del Legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Isabella Gualtieri, nata a Pescara (Pe) il 18.05.1990 (Cod. Fisc. GLTSLL90E58G482Z), presso la cui sede è domiciliato, munito dei poteri per la stipula del presente atto (di seguito "l'Adsu");

e

IL CONSERVATORIO DI MUSICA "L. D'ANNUNZIO" DI PESCARA, di seguito "Conservatorio", con sede in Pescara, Via Leopoldo Muzii n. 7, Cod. Fisc. 80005130689 in persona del Presidente Avv. Maurizio Di Nicola nato a Roma il 24 aprile 1976 (Cod. Fisc. DNCMRZ76D24H501B),

PREMESSO CHE:

1. Il Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara e l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti/Pescara hanno instaurato un sistema integrato di relazioni nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza;

2. Per il migliore perseguimento dei propri fini, il Conservatorio intende, altresì, assicurare il benessere nei luoghi di studio e migliorare la permanenza degli studenti in Erasmus e in Convenzione internazionale durante il loro percorso di formazione a livello locale, nazionale e internazionale;

3. L' Adsu ha tra i primari fini istituzionali quello di sostenere la residenzialità degli studenti fuori sede in particolare beneficiari di borsa di studio, sia tramite contributi in danaro, come finora assicurato, sia tramite strutture di proprietà o tramite convenzioni con strutture private; infatti, per l'a.a. 2022/2023 l'Adsu mette a disposizione degli studenti aventi diritto i posti alloggio disponibili presso la Residenza B. Croce di Pescara e, contestualmente, ha avviato un percorso convenzionale con la struttura privata Campus X gestita dalla Fondazione per ampliare l'offerta abitativa secondo principi di equità solidale;

4. Le Parti, pertanto, esprimono l'intendimento di collaborare per la promozione delle qualità dei luoghi della formazione, valorizzando l'ambito della residenzialità con riserva di n. 2 stanze doppie per n. 4 posti letto agli studenti in Erasmus e Convenzioni Internazionali alle condizioni già definite nel Regolamento della residenza "B. Croce" di Pescara, ivi incluso l'utilizzo degli spazi di studio e di quelli dedicati alle attività culturali ricreative/sportive.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – Oggetto

1. Con la presente Convenzione, le Parti intendono sviluppare una collaborazione nel settore della residenzialità, nel rispetto delle finalità istituzionali dei rispettivi Enti.
2. L'Adsu mette a disposizione del Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara presso la Residenza universitaria "B. Croce" di Pescara, n. 2 stanze per n. 4 posti letto e servizi da destinare agli studenti del Conservatorio per l'a.a. 2022/2023, al costo di € 240,00 al mese (IVA esente), dal mese di ottobre 2022 al mese di settembre 2023, eccetto il periodo natalizio e il mese di agosto.
3. La residenza è dotata di spazi di studio attrezzati con computer e stampanti e spazi per attività culturali e ricreative presso la contigua palazzina polifunzionale; la residenza è dotata, altresì, della mensa universitaria.
4. Il costo di € 240,00 mensili (IVA esente) include i servizi di vigilanza H24, wi-fi gratuito, pulizia giornaliera spazi comuni e quindicinale delle stanze con cambio lenzuola e asciugamani; utilizzo lavanderia e asciugatrice con carta prepagata.
5. Il Conservatorio si impegna, per le finalità in premessa indicate, a corrispondere all'Adsu € 960,00 mensili (IVA esente) per 11 mesi per complessive € 10.560 (Iva esente).
6. L'Adsu, assicura il servizio di ristorazione secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Mensa pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
7. Le Parti si impegnano ad utilizzare i propri strumenti informativi e divulgativi per dare la massima risonanza alla presente Convenzione.

ARTICOLO 3 – Impegno di reciprocità

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano a condividere le iniziative e l'utilizzo delle strutture per quanto ritenuto utile per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

ARTICOLO 4 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'Art. 2, l'Adsu designa la Dott.ssa Silvia Sarracino, referente della residenza, ad effettuare tutte le procedure di ingresso degli studenti previa comunicazione da parte del referente del Conservatorio, che dovrà essere designato.

2. Al fine di delineare congiuntamente il piano di utilizzo della Residenza a.a. 2022/2023 da parte di studenti del Conservatorio, potranno essere previsti incontri anche al fine di una verifica periodica delle attività culturali e ricreative eventualmente realizzate.

ARTICOLO 5 – Sicurezza

1. Le Parti, si impegnano a regolamentare i rispettivi obblighi in materia di sicurezza, ai sensi e nell'osservanza della disciplina legale vigente e, in particolare, del d.lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 6 – Privacy e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione, le Parti si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni del Regolamento succitato in materia di protezione dei dati personali e ad effettuare il rispettivo trattamento dei dati in conformità alla medesima normativa.

2. Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione quadro e agli Accordi attuativi di cui all'articolo 5, in conformità alle misure e dagli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 7 - Codice Etico e d.lgs. n. 231/2001

1. L'Adsu ed il Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara dichiarano di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegnano ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione della presente Convenzione a principi di trasparenza.

ARTICOLO 8 – Durata

1. La presente Convenzione è riferita all' a.a. 2022/2023 ed è rinnovabile.

ARTICOLO 9 – Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Chieti.

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

1. Eventuali integrazioni della presente Convenzione devono essere effettuate con le stesse modalità formali del presente accordo. È fatto divieto di qualsivoglia cessione o trasferimento di obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

ADSU **CHIETI – PESCARA**	**CONSERVATORIO "L. D'ANNUNZIO"** **PESCARA**
Il Presidente	**Il Presidente**
(Dott.ssa Isabella Gualtieri)	**(Avv. Maurizio Di Nicola)**
_____	_____

All.2

CONVENZIONE A.A. 2022/2023

tra

l'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI E PESCARA, Ente Strumentale della Regione Abruzzo istituito con l.r. n. 91/94, operante in attuazione della l. 30 dicembre 2012, n. 240 e del d.lgs. 29 marzo 2012, 68, con sede in Viale dell'Unità d'Italia, n. 32/A, cod. fisc. 80001210691 P.IVA 00673100699 in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, dott.ssa Isabella Gualtieri, nata a Pescara, il 18 maggio 1990 (cod. fisc. GLTSLL90E58G482Z), presso la cui sede è domiciliata, munita dei poteri per la stipula del presente atto (di seguito, l'"ADSU");

da una parte

e

la FONDAZIONE EXPERIENCE, iscritta al n. 95 del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Chieti, con sede in Chieti, Via Giovanni Paolo II, 179, cod. fisc.: 93056360691, P.IVA: 02569820695, in persona del suo Presidente e legale rappresentante dott. Samuele Annibali, nato a Rieti, il 21 maggio 1981 (cod. fisc.: NNBSML81E21H282G), presso la cui sede è domiciliato (di seguito, la "Fondazione"), munito dei poteri per la stipula del presente atto.

dall'altra

PREMESSO CHE:

1. la Fondazione persegue quale fine istituzionale la promozione e la diffusione della cultura scientifica, attraverso iniziative volte alla formazione di studenti universitari, dottorandi, partecipanti a corsi di specializzazione, master, alte scuole di università ed istituti d'alta formazione italiani e stranieri;

2. la Fondazione, per perseguire i fini istituzionali per cui è stata costituita, organizza anche attività formative, seminari, convegni, istituzione di borse di studio e corsi didattici;

3. per il migliore perseguimento dei propri fini, la Fondazione opera altresì nell'ambito dell'housing studentesco, con l'intento di garantire il benessere nei luoghi di studio e migliorare la permanenza degli studenti fuori sede durante il loro percorso di formazione. La Fondazione aderisce ai principi e alle pratiche di sostenibilità ambientale e sociale, nel suo agire adotta comportamenti volti ad aumentare la coesione sociale, a favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile. Adotta regole di condotta finalizzate a favorire

la libertà della ricerca scientifica, la trasmissione delle conoscenze e il trasferimento tecnologico per lo sviluppo della società a livello locale, nazionale e internazionale;

4. l'ADSU ha tra i primari fini istituzionali quello di sostenere la residenzialità degli studenti fuori sede, in particolare beneficiari di borsa di studio, sia tramite contributi in danaro, come finora assicurato, sia tramite strutture di proprietà o mediante convenzioni stipulate con i gestori delle strutture private.

CONSIDERATO CHE

- per l'A.A. 2022/2023 l'ADSU intende concludere una convenzione con la Fondazione per mettere a disposizione degli studenti aventi diritto alcuni alloggi all'interno della residenza universitaria privata denominata "Campus X" gestista da quest'ultima, così ampliando l'offerta abitativa secondo principi di equità solidale;

- le Parti esprimono l'intendimento di collaborare anche con l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara nella promozione delle qualità dei luoghi della formazione, valorizzando l'ambito della residenzialità, delle attività culturali, ricreative/sportive;

- l'ADSU e la Fondazione, riconosciuto lo spirito di leale collaborazione che anima la presente Convenzione, si impegnano reciprocamente a realizzare le attività che ne costituiscono l'oggetto senza recare pregiudizio alle rispettive attività di carattere istituzionale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – Oggetto

1. Con la presente Convenzione le Parti intendono sviluppare una collaborazione sinergica nei settori della residenzialità, delle attività culturali, ricreative e sportive nel rispetto delle finalità istituzionali delle proprie organizzazioni.

2. La Fondazione mette a disposizione per il periodo di dodici mesi presso la propria struttura denominata "Campus X" sita in Chieti, Via Papa Giovanni Paolo II n. 179, 10 (dieci) posti letto per gli studenti neo immatricolati che hanno optato per tale soluzione ed indicati nell'elenco predisposto dall'ADSU nel rispetto dello specifico bando di assegnazione alloggi per l'A.A. 2022/2023, al costo mensile di Euro 240,00, IVA inclusa per ciascun posto letto,

che comprendono i servizi di cui all'allegato A, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) mesi a partire dal 1° ottobre 2022, escluso il mese di agosto.

3. L'importo mensile di cui sopra include esclusivamente i consumi di acqua, gas ed energia elettrica necessaria al funzionamento del riscaldamento e dell'illuminazione standard. Al contrario, non è ricompreso in tale corrispettivo il consumo di energia elettrica necessaria al funzionamento delle prese di corrente dell'alloggio, che sarà calcolato mensilmente tramite lettura degli appositi contatori, applicando l'importo determinato alla data odierna in Euro 0,70 kW/h, ferma in ogni caso la possibilità di ulteriori modifiche di tale importo sulla base dell'andamento del prezzo dell'energia elettrica.

4. Qualora dalla graduatoria ADSU pubblicata in dicembre risultasse una condizione dello studente diversa da quella di beneficiario di borsa di studio, lo stesso potrà scegliere di rimanere o meno nella predetta struttura alle eventuali diverse tariffe praticate dalla Fondazione.

5. Le Parti si impegnano ad utilizzare i propri strumenti informativi e divulgativi per dare la massima diffusione alla presente Convenzione.

ARTICOLO 3 – Impegno di reciprocità

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano a condividere le iniziative e l'utilizzo delle proprie strutture per quanto ritenuto utile per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

ARTICOLO 4 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2 le Parti designano quale referente il sig. Domenico Basile per la Fondazione e il sig. Mario Vaccarili per l'ADSU, con il compito di delineare congiuntamente gli interventi comuni da proporre alle rispettive direzioni e di verifica periodica della realizzazione degli stessi.

ARTICOLO 5 – Oneri

1. La presente Convenzione non comporta Oneri a carico delle Parti.

ARTICOLO 6 – Utilizzo dei loghi delle Parti

1. Le Parti autorizzano l'utilizzo dei rispettivi loghi per le finalità necessarie allo svolgimento della specifica iniziativa oggetto della presente Convenzione e limitatamente alla durata della stessa.

ARTICOLO 7 – Sicurezza

1. Le Parti si impegnano a regolamentare i rispettivi obblighi in materia di sicurezza ai sensi e nell'osservanza della disciplina legale vigente e, in particolare, del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 8 – Privacy e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione, le Parti si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni del Regolamento succitato in materia di protezione dei dati personali e ad effettuare il rispettivo trattamento dei dati in conformità alla medesima normativa.

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e dagli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 9 - d.lgs. n. 231/2001

1. L'ADSU e la Fondazione dichiarano di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegnano ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione della presente Convenzione a principi di trasparenza e correttezza e all'osservanza del decreto suddetto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorsi nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

ARTICOLO 10 – Durata

1. La presente Convenzione è riferita all'A.A. 2022/2023.

ARTICOLO 11 – Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Chieti.

ARTICOLO 12 - Disposizioni finali

1. Eventuali integrazioni della presente Convenzione devono essere effettuate con le stesse modalità formali del presente accordo. È fatto divieto di qualsivoglia cessione o trasferimento di obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Chieti, ...

ADSU di Chieti – Pescara

Il Presidente

Dott.ssa Isabella Gualtieri, n.q.

Fondazione eXperience

Il Presidente

Dott. Samuele Annibali, n.q.

SERVIZI CAMPUSX – allegato A

-COPISTERIA (a pagamento)

- PALESTRA

- CINEFORUM

-PLAY ZONE

-LAVANDERIA (a pagamento)

-CUCINA IN COMUNE aperta 24H/24

- ZONA RISTORANTE

-SERVIZIO PULIZIA E BIANCHERIA (a pagamento)

-SERVIZIO PULIZIA TRIMESTRALE

-AREA BARBECUE

-WIFI GRATUITO

-SALE STUDIO

- PARCHEGGIO

- RICEVIMENTO APERTO 24H/24

- SERVIZIO GUARDIANIA E PORTIERATO

- STRUTTURA PET FRIENDLY

Chieti, ...

ADSU di Chieti – Pescara

Il Presidente

Dott.ssa Isabella Gualtieri, n.q.

Fondazione eXperience

Il Presidente

Dott. Samuele Annibali, n.q.

Bollo assolto in modo virtuale (DPR 642/1972) Ag. Entrate Autorizzazione Ud'A n. 3843/2008

CONVENZIONE

PER L'USO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA ADSU "B. CROCE" – PESCARA

A FAVORE DEGLI STUDENTI AFGHANI E UCRAINI VINCITORI DELLA SELEZIONE

BANDITA CON D.R. N. 418/2022 prot. n. 21379 del 21.03.22

TRA

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»** con sede in **Chieti,** via **dei Vestini (**P. IVA **01335970693** - C.F. **93002750698 -** PEC ***ateneo@pec.unich.it*)**, in persona del **Rettore pro tempore Prof. Sergio CAPUTI,** nato a **Chieti** il **7 ottobre 1957,** ed ivi domiciliato per la carica (di seguito, per brevità "UDA")

E

L'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI E PESCARA, Ente Strumentale della Regione Abruzzo istituito con L.R. n. 91/94, operante in attuazione della L. 30 dicembre 2012, n. 240 e del d.lgs. 29 marzo 2012 n.68, con sede in **Chieti, Viale dell'Unità d'Italia, n. 32/A**, C.F. **80001210691**, P.IVA **00673100699** in persona del **Legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Isabella Gualtieri**, nata a **Pescara (Pe) il 18.05.1990** (Cod. Fisc. GLTSLL90E58G482Z), ed ivi domiciliata per la carica, munita dei poteri per la stipula del presente atto (di seguito, per brevità, "ADSU");

PREMESSO CHE

1. L'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di CHIETI - PESCARA persegue istituzionalmente la promozione e la diffusione della cultura scientifica, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario nonché lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale anche attraverso iniziative volte a garantire il concreto diritto allo studio di giovani studenti provenienti da parti del mondo interessate da conflitti

interni ed esterni dai quali derivi la impossibilità o la estrema difficoltà di avviare o proseguire gli studi universitari;

2. per il perseguimento dei propri fini, l'Ateneo intende assicurare il benessere nei luoghi di studio e migliorare la permanenza presso le proprie sedi degli studenti stranieri beneficiari delle borse di studio ad essi conferite secondo le disposizioni dei propri Organi Collegiali ed in particolare dell'Avviso di selezione destinato a studenti afghani ed ucraini emanato con D.R. n. 418/2022 del 21/03/2022 in adempimento della volontà senatoriale e consiliare espressa nelle relative sedute in esso richiamate;

3. l'ADSU ha tra i primari fini istituzionali quello di sostenere la residenzialità degli studenti fuori sede, in particolare beneficiari di borsa di studio, sia mediante contributi in danaro sia mediante la realizzazione di varie tipologie di intervento, fra le quali i servizi abitativi presso strutture di proprietà;

4. le Parti esprimono l'intendimento di collaborare per la promozione della qualità dei luoghi della formazione valorizzando l'ambito della residenzialità con riserva di posti letto alle condizioni definite nel Regolamento della residenza "B. Croce" di Pescara, ivi incluso l'utilizzo degli spazi di studio e di quelli dedicati alle attività culturali ricreative/sportive;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 - Oggetto

1. L'ADSU mette a disposizione di UDA presso la Residenza universitaria B. Croce di Pescara, a favore degli studenti afghani ed ucraini indicati dall'Ateneo a mezzo di

apposita comunicazione, n. 10 posti letto al costo singolo di € 240,00/mese (IVA esente), per n. 12 mesi a decorrere dal mese di ottobre 2022 al 30 del mese di settembre 2023.

2. I posti letto di cui al comma 1 saranno da fruirsi ordinariamente in camere doppie. Ove l'andamento della situazione pandemica da Covid 19 o l'insorgere di emergenza sanitaria di altra natura determinasse l'adozione, da parte delle competenti autorità governative o sanitarie, di disposizioni impeditive della coabitazione degli studenti in stanza doppia, i posti letto in riferimento saranno da assicurarsi in camere doppie uso singola.

3. i posti letto eventualmente non assegnati da UDA agli studenti di cui al comma 1, potranno essere comunque utilizzati per l'ospitalità di altre tipologie di studenti stranieri dalla stessa accolti in virtù di programmi umanitari, quale ad es. il Progetto UNICORE, di mobilità internazionale quale il Programma Erasmus, o in Convenzione con Atenei esteri, o a qualsivoglia altro titolo ospitati.

Articolo 3 - Impegno di reciprocità

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano a condividere le iniziative e l'utilizzo delle strutture per quanto ritenuto utile per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Articolo 4 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'Art. 2, l'ADSU designa la Sig.ra Silvia Sarracino, referente della residenza, ad effettuare tutte le procedure di ingresso degli studenti previa comunicazione da parte del referente dell'Università designato nella persona del Responsabile del Settore Internazionalizzazione ed Erasmus.

2. Al fine di delineare congiuntamente il corretto utilizzo dei posti letto della Residenza oggetto della presente Convenzione per l'a.a. 2022/2023 da parte degli

Bollo assolto in modo virtuale (DPR 642/1972) Ag. Entrate Autorizzazione Ud'A n. 3843/2008

studenti assegnatari, sono previsti incontri trimestrali anche al fine di una verifica periodica delle attività culturali e ricreative eventualmente realizzate.

Articolo 5 – Sicurezza

1. Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi obblighi in materia di sicurezza ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina normativa con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione, le Parti si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni del Regolamento succitato in materia di protezione dei dati personali e ad effettuare il rispettivo trattamento dei dati in conformità alla medesima normativa.

2. Le Parti si impegnano altresì a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 7 - Codice Etico e d.lgs. n. 231/2001

1. L'ADSU e l'UDA dichiarano di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegnano ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione della presente Convenzione, a principi di trasparenza.

Articolo 8 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione è riferita all'A.A. 2022/2023 e dovrà intendersi tacitamente rinnovata, per uguale durata ed alle medesime condizioni, per ulteriori

2 (due) Anni Accademici, e dunque sino all'A.A. 2024/2025, salvo disdetta da comunicarsi da ciascuna delle parti entro il giorno 30 del mese di giugno degli anni 2023 e 2024.

Articolo 9 – Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, il Foro competente è individuato esclusivamente nel Tribunale di Chieti.

Articolo 10 - Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni della presente Convenzione dovranno essere effettuate con le stesse formalità del presente Atto. È fatto divieto di qualsivoglia cessione o trasferimento di obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 11 – Sottoscrizione, oneri economici e trattamento fiscale della Convenzione

1. Il presente atto viene redatto in tre copie originali sottoscritte dalle parti.

2. La Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Essa è inoltre soggetta all'imposta di bollo a carico di entrambe le Parti.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

IL RETTORE

(Prof. Sergio CAPUTI)

PER L'AZIENDA PR IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Dott.ssa Isabella Gualtieri)

Data della sottoscrizione CHIETI il